

N. 04570/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03916/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2016, proposto da:
Antonio Mammoli e Domenico Di Marco, rappresentati e difesi dall'avv.
Pasquale Di Fruscio C.F. DFRPQL68C28I234W, con il quale elettivamente
domiciliario in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio Girardi;

contro

Comune di Tora e Piccilli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Acampora C.F. CMPLSU59P47I208L,
con la quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;

per l'annullamento

1.della convocazione prot. n. 1248 del 25/05/2016 per la data del 15 giugno
2016 del Consiglio Comunale di Tora e Piccilli (CE);

2.della delibera del Consiglio Comunale n.8 del 15/06/2016, avente ad oggetto “approvazione bilancio di previsione 2016” del Comune di Tora e Piccilli, con gli atti integrativi, quali le delibere di giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione (n.30 del 20/04/2016) e del documento unico di programmazione (DUP, n. 1 del 27/01/2016), il parere dell’organo di revisione e la nota integrativa alla proposta di bilancio presentata in data 15 giugno 2016;

3.degli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tora e Piccilli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

PREMESSO che:

-con ricorso notificato in data 02/08/2016 e depositato in data 07/09/2016, i ricorrenti, qualificatisi consiglieri comunali del Comune di Tora e Piccilli (CE), impugnavano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere;

RILEVATO che:

-gli istanti deducono la lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dallo Statuto del Comune di Tora e Piccilli (art.11, commi 5, 6, 7 e 8) e dal regolamento di contabilità dell’Ente (artt. 9 e10), laddove le norme appena richiamate prevedono: a) la presentazione al Consiglio Comunale, ad

opera della Giunta, dello schema del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale (ora Documento Unico di Programmazione, DUP) dello schema di bilancio pluriennale entro il termine di 20 giorni precedenti al termine stabilito dalla legge per l'approvazione annuale del bilancio (art.9, comma 1, Regolamento di contabilità); b)l'allegazione allo schema di bilancio, oltre agli atti e ai documenti di cui all'art.172 TUEL, della relazione dell'organo di revisione e del parere del responsabile del servizio finanziario (art.9, comma 2, Regolamento di contabilità); c) il deposito degli elaborati, atti e documenti e allegati nella segreteria a disposizione dei consiglieri, i quali "potranno presentare entro 10 giorni dal deposito emendamenti allo schema di bilancio";

-gli istanti lamentano, in particolare, che, a fronte della convocazione del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, per la data del 15 giugno 2016, il Documento Unico di Programmazione (DUP), benché approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.1 del 27/01/2016, è stato reso disponibile all'esame consiglieri comunale in data 06/06/2016, solo nove giorni prima della data di convocazione dell'organo consiliare, mentre la relazione dell'organo di revisione contabile è stata resa disponibile all'esame dei consiglieri comunali in data 09/06/2016, solo sei giorni prima della data di convocazione dell'organo consiliare;

CONSIDERATO che:

-il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa regolamentare per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali di una parte della documentazione e degli atti allegati allo schema di bilancio di previsione ha determinato la lesione del cd. *jus ad officium* dei ricorrenti;

-merita, infatti, condivisione il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo il quale "i consiglieri comunali, in quanto tali, non

sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *jus ad officium*; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito” (TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387; TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16);

RITENUTO, pertanto, che:

-sussistendo nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente, la tardività del deposito e della messa a disposizione dei consiglieri comunale del Comune di Tora e Piccilli, in relazione alla convocazione del Consiglio comunale del 15/06/2016, di parte della documentazione e degli atti da allegarsi allo schema di bilancio di previsione, il ricorso sia manifestamente fondato e meriti accoglimento, cosicché può farsi luogo alla decisione con sentenza in forma semplificata in

luogo dell'ordinanza pronunciata in sede cautelare, non ostandovi l'opposizione formulata in maniera generica dal difensore del Comune resistente nel corso dell'udienza camerale (art.60 c.p.a.; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24/07/2014 n.3948);

-le spese possano essere compensate tra le parti, attesa la natura degli interessi coinvolti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ida Raiola

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO